

Chi sono i soggetti interessati dalla normativa?

L'acquirente che è persona fisica che agisce per scopi estranei ad un'attività professionale o imprenditoriale. Questo non vuol dire che imprese e professionisti non godono di un diritto alla garanzia ma solo che essi sono tutelati da una diversa, preesistente normativa.

Il venditore che è il soggetto che nello svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale interviene nella pattuizione contrattuale.

Quale diritto spetta all'acquirente?

Quello di ottenere, dal venditore, un bene conforme alle pattuizioni contrattuali. Quindi garanzia non è il diritto ad ottenere la riparazione del bene che, semmai, è il mezzo per rimuovere gli effetti di una situazione di "non conformità".

Che cosa vuol dire che un bene è conforme alle pattuizioni contrattuali?

Bisogna distinguere tra la vendita di un bene nuovo e di uno usato. Per il **veicolo nuovo** vuol dire:

- a** Che è idoneo all'uso al quale abitualmente serve (un veicolo fuoristrada deve sopportare degli impieghi diversi da una normale berlina)
- b** Che è conforme alla descrizione fatta dal venditore o che è conforme a quello che all'acquirente è stato presentato come campione (ad esempio far provare un veicolo super accessoriato senza spiegare quali optional sono a pagamento)
- c** Che risponde alle aspettative che nell'acquirente sono state generate dalle affermazioni effettuate dal venditore o enfatizzate attraverso la pubblicità (ad esempio i consumi dichiarati di un veicolo)
- d** Che risponde a delle caratteristiche specifiche che il consumatore aveva rappresentato al venditore e che quest'ultimo aveva dichiarato essere presenti nel bene oggetto della pattuizione (ad esempio il peso trainabile da un veicolo)

Per il **veicolo usato** la normativa aggiunge che la conformità va valutata in relazione:

- a** All'anzianità del bene
- b** E solo per i difetti che in relazione all'anzianità (ed ai chilometri percorsi) possono essere considerati "anomali", cioè che non si ci può aspettare in un veicolo che abbia quell'anzianità ed abbia percorso quel numero di chilometri

Ma se il venditore porta a conoscenza dell'acquirente l'esistenza di difetti, opera ancora la garanzia di conformità?

La garanzia di conformità non opera in questo caso ma anche quando l'acquirente, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto accertare l'esistenza del difetto.

Come opera la garanzia di conformità?

Attraverso:

- a** La riparazione del veicolo senza spese per l'acquirente, che va considerato sempre come il primo rimedio al difetto di conformità
- b** La sostituzione del veicolo quanto, in relazione al valore dello stesso ed alla gravità del difetto, l'insistere nel tentativo di riparazione dovesse comportare notevoli inconvenienti per l'acquirente ed essere eccessivamente oneroso per il venditore.

Ma se anche attraverso questi rimedi non dovesse essere assicurata la piena fruibilità del bene?

Nei casi in cui:

- a** La riparazione o la sostituzione non fosse possibile
- b** Il venditore non avesse provveduto tempestivamente a rimuovere il difetto o sostituire il veicolo
- c** La riparazione o la sostituzione precedentemente effettuata avesse arrecato notevoli inconvenienti all'acquirente
- d** può essere richiesta:
 - una riduzione del prezzo** che deve essere congrua rispetto alla limitazione dell'utilizzo che deriva dal difetto di conformità o
 - l'annullamento del contratto, la restituzione del corrispettivo incassato dal venditore e del veicolo da parte dell'acquirente che, però, dovrà corrispondere un importo per l'utilizzo che ha fatto dello stesso per il periodo che n'è stato proprietario.

In sintesi, quindi,

La prima soluzione è la riparazione del veicolo

solo se la riparazione dovesse essere molto onerosa (ma dovrà giudicarlo il venditore) in relazione al valore del veicolo, alla rilevanza del difetto ed ai disagi arrecati al cliente si potrà decidere per la sostituzione del veicolo

se la riparazione dovesse essere impossibile o il venditore non dovesse effettuarla tempestivamente o dovesse registrarsi una riduzione nel godimento del bene si procederà, in relazione all'entità della suddetta riduzione alla restituzione di parte del prezzo o alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del prezzo totale pagato. Tutto quanto sopra è, però, condizionato al presupposto che al momento della consegna del bene questo presentasse un difetto di conformità.

Come si prova l'esistenza del difetto di conformità?

Secondo la normativa perchè possa invocarsi la garanzia di conformità, il difetto deve esistere al momento della consegna del veicolo da parte del venditore all'acquirente. Nei primi sei mesi, però, si presume che il difetto di conformità esistesse al momento del ritiro del veicolo, per cui dovrà essere il venditore a provare il contrario, dal settimo mese in poi deve essere l'acquirente a provare che il difetto esisteva già al momento del ritiro.

Quanto dura la garanzia?

La garanzia dura 24 mesi. Per quanto riguarda i veicoli usati, però, le parti possono concordare di ridurla ma per un periodo che, in ogni caso, non può essere inferiore ai 12 mesi.

Quanto tempo ha l'acquirente per lamentare un difetto di conformità?

Due mesi dal momento della scoperta dello stesso. In pratica quindi, l'effettiva durata della garanzia si estende a 26 mesi. E' il caso, ad esempio, di un difetto scoperto alla fine del 24mo mese per il quale, però, il cliente ha ancora due mesi di tempo per denunciarlo al venditore.

Che cosa è la "garanzia convenzionale"?

E' una garanzia "aggiuntiva" che può essere offerta dal venditore. Essa non sostituisce la "garanzia di conformità" ma si aggiunge ad essa. In pratica è il modo attraverso il quale un venditore può aggiungere "un plus" al veicolo nuovo o usato che vende, per renderlo più appetibile.

Esempi di tale tipo di "offerta" possono essere l'estensione al terzo anno di vita del veicolo della garanzia sul nuovo oppure la polizza guasti che può essere elargita al cliente di un veicolo usato.

Che cosa vuol dire garantire un veicolo usato?

Prima, forse, vale la pena di dire che cosa non è la garanzia sull'usato.

Questa, infatti, non rappresenta l'obbligo, per il concessionario di farsi carico, per un anno, dei guasti che dovessero insorgere nel veicolo, ma costituisce l'impegno di "certificare" in maniera corretta lo stato d'uso del veicolo al momento della consegna. Tale "certificazione", ovviamente, è diretta espressione dell'anzianità del veicolo, del numero di chilometri percorsi e di com'è stato utilizzato dai precedenti proprietari. Proprio per questo motivo il modulo che va sottoposto al cliente con la descrizione delle condizioni del veicolo è stato definito "attestazione di conformità".

Esso cioè è l'impegno che si assume il concessionario a svolgere la trattativa commerciale in maniera "trasparente" con il potenziale acquirente.

La garanzia opera anche per i veicoli molto vecchi e con molti chilometri?

Su una rivista di settore è comparsa, alcuni mesi fa, un'affermazione che ha del paradossale: "Se si rompe il motore di un veicolo con 300 mila chilometri non si può pretendere che venga sostituito con uno nuovo, ma con uno usato ed in buone condizioni, sì". Tutto ciò sul presupposto che la rottura del motore derivi da un difetto e non sia, piuttosto, un evento normale e prevedibile conseguente alla vetustà del veicolo.

Riteniamo che questo sia il modo più "distorto" per informare gli utenti dei propri diritti. Ci domandiamo come si possa pretendere che il concessionario si impegni nella ricerca di un motore dello stesso tipo di quello del veicolo venduto (che magari è fuori produzione) dovendo essere certo anche che abbia delle condizioni di usura inferiori! E' evidente che chi acquista un veicolo di questo tipo deve avere delle aspettative razionali circa la vita residua dello stesso. Il buon senso e l'esperienza commerciale del concessionario saranno in grado sicuramente di trovare una soluzione migliore di quella suggerita dall'estensore dell'articolo. E comunque, bisognerà tener conto del fatto che non c'è miglior garanzia di quella costituita dalla correttezza e trasparenza del venditore.

Normativa sulla Garanzia dei beni di consumo prevista dal Codice del Consumo

(Cod. Consumo D. Lgs. 206/05
Parte IV Titolo III
Garanzia Locale di Conformità)



ASSOCAMP
Associazione Nazionale
Operatori Veicoli Ricreazionali
e Articoli per il Campeggio

**Le
normative
che
regolano
le transazioni
commerciali** prevedono una
serie di **"diritti"** a vantaggio del
consumatore.

Spesso, però, vuoi per la
**complessità delle
norme**, vuoi per una distorta attività
di divulgazione questi **diritti non
sono conosciuti nella
loro reale portata**, a volte sono
interpretati in maniera non corretta,
quando non risultano, addirittura,
sconosciuti.

Nell'intento di chiarire con la massima
trasparenza i diritti dei clienti, Assocamp
sintetizza la normativa sulla garanzia, le
relative modalità di interpretazione, i
limiti che ne regolano l'applicazione.



In base alla normativa sopra esaminata
i venditori hanno molti doveri, ma anche
alcuni diritti.

Proviamo di seguito a tracciare un
rapido quadro degli stessi che
coinvolgono cliente e venditore.



ASSOCAMP

Associazione Nazionale
Operatori Veicoli Ricreazionali
e Articoli per il Campeggio



www.assocamp.it